NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

# Art. 6

## Dipartimenti - Direzione generale degli affari generali e del personale

Il Ministero delle finanze e' organizzato, secondo i criteri di cui all'articolo 1, nei seguenti dipartimenti e direzione generale:

a) il Dipartimento delle entrate, competente a svolgere i servizi per la gestione, la riscossione ed il contenzioso di tutti i tributi statali diretti ed indiretti, eccetto quelli attribuiti al Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, nonche' di tutte le altre entrate erariali e locali non attribuite espressamente ad altri organi;

b) il Dipartimento delle dogane ed imposte indirette, con le competenze e le attribuzioni indicate dalla legge 10 ottobre 1989, n. 349, e dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega ivi prevista, fatte salve le modifiche previste dall'articolo 12, comma 3;

c) il Dipartimento del territorio, competente ad assicurare i servizi del catasto e i servizi tecnici erariali, i servizi relativi alla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e i servizi per la conservazione dei registri immobiliari;

d) la Direzione generale degli affari generali e del personale, con competenza a svolgere i servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione del personale in materia di assunzione, pensionamento, applicazione delle normative contrattuali generali e di trattamento economico di carattere generale nonche' di carattere amministrativo generale, di coordinamento della contrattazione e della gestione della mobilita', esclusa quella interna a ciascun dipartimento. Ai dipartimenti sono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' degli organi periferici, oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori. A ciascun dipartimento e alla direzione generale e' preposto, con funzioni di direttore generale, un dirigente generale di livello B. L'organizzazione dei dipartimenti e della direzione generale e' articolata, a livello centrale, in direzioni centrali, che provvedono alla gestione di servizi unitari, omogenei o connessi tra loro; ogni direzione centrale si suddivide in servizi amministrativi o tecnici ed in divisioni. Le direzioni centrali non possono superare il numero complessivo di quindici e ad esse sono preposti funzionari con qualifica di dirigente generale di livello C, quattro dei quali svolgono anche funzioni di vice direttore generale.(6)

Versione in vigore dal 14 settembre 1999, non più in vigore dal 25 aprile 2001 · versione 6

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze |
| Estremi | Legge 29 ottobre 1991, n. 358 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1991 |

## NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 73, comma 7) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche degli articoli, da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n.146 e successive integrazioni e modifiche."

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-ristrutturazione-del-ministero-delle-finanze/art-6-dipartimenti-direzione-generale-degli-affari-generali-e-del-personale/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it